



**Servizi alla Comunità**  
**AUTORIPARAZIONE**

**Sede Nazionale**  
00162 Roma – P.zza Armellini, 9/A  
Tel (06) 44188270  
Fax (06) 44188465 – Email: servizi.comunita@cna.it

**Sede di Bruxelles**  
**ISB**  
36-38, Rue Joseph II B – 1000 Bruxelles  
Tel + 32 2 2307440  
Fax + 322 2307219 –  
E-Mail: info@isbineurope.eu

[www.cna.it/servizicomunita](http://www.cna.it/servizicomunita)

Caro ASSOCIATO,

come largamente diffuso dalla stampa specializzata, è stata recentemente emessa dalla Corte di Cassazione la sentenza n. 17655-2020, che, nelle premesse del caso in esame, esprimerebbe anche un parere sull'illegittimità dell'uso della targa prova sui veicoli immatricolati.

Il problema era sorto, già qualche anno fa, dopo un'interpretazione dello stesso tenore del Ministero dell'Interno, ma in quella circostanza con una successiva circolare del Ministero dell'Interno stesso, che troverete in allegato, decise di chiedere, congiuntamente al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che riteneva corretto l'uso della targa prova sui veicoli targati, un parere al Consiglio di Stato sul corretto utilizzo della Targa Prova. In attesa del parere, si legge sulla circolare, ogni azione sanzionatoria deve essere evitata. Riteniamo utile ricordare che tale **Parere vincolate non è stato ancora espresso.**

Nell'ottica di valutare ogni possibile ricaduta per le imprese, a seguito di questa ulteriore sentenza, abbiamo ritenuto necessario avviare un confronto sia con la Motorizzazione che con il Ministero degli Interni. Di concerto, con l'ufficio legislativo della CNA, e visto anche l'interpretazione di EGAF in materia, è possibile affermare che questa sentenza non cambierà lo stato delle cose e che pertanto rimane fermo quanto indicato nella circolare del Ministero degli Interni.

Per quanto concerne la copertura assicurativa della **Targa prova**, e per scongiurare la preoccupazione che l'assicurazione della stessa, sulla base di questa sentenza, possa causare l'effetto di non risarcire eventuali danni derivanti da sinistri in questi casi, siamo a comunicare che ANIA ha dichiarato di avere diramato una Comunicazione alle Imprese assicuratrici, dicendo che *“Una sentenza non a sezioni unite non fa stato e pertanto riguarda solo il caso specifico. Dunque abbiamo raccomandato di proseguire esattamente nella stessa maniera di prima della sentenza.”*

L'occasione è utile per evidenziare che Generali conclude una sua comunicazione alla Rete che recita Testualmente *“Nelle more dell’atteso parere del Consiglio di Stato o della Modifica legislativa in discussione la Compagnia ritiene ancora valide le disposizioni della Circolare 2018 del Ministero dell’Interno. Pertanto la copertura RCA della Targa Prova vale sia per i veicoli non ancora immatricolati sia per i veicoli già immatricolati, assicurati e non, fermo naturalmente quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali sul corretto utilizzo della targa prova stessa.”*

In linea con la posizione di ANIA e con quanto dichiarato da Generali, anche la Direzione UnipolSai, in una comunicazione, ha dichiarato *“Effettuati gli opportuni approfondimenti sulla validità della copertura assicurativa, anche a seguito della sentenza della Cassazione n. 17665, vi confermiamo la piena validità della copertura assicurativa in oggetto. posto che la stessa ha effetto tra le parti del giudizio e non può invalidare la nostra copertura assicurativa”*

Ovviamente, a prescindere da quello che verrà stabilito dal Consiglio di Stato, lavoreremo per appoggiare la proposta di legge che è stata presentata (A.C. 1365) alla IX Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati, che va a modificare la norma per consentire un uso legittimo e regolamentato della targa prova anche sui veicoli già immatricolati.

F.to  
Il presidente  
Franco Mingozi